

Delibera del Collegio docenti del 24 maggio 2022

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE BERETTA

Visto il DPR 122/2009 articolo 1 ed in particolare il comma 5 che recita che “il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa”

Visto l'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 275/99 che consente alle istituzioni scolastiche autonome di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, i criteri di valutazione degli studenti

Visto il DPR 122/09 articolo 4 che disciplina modi, tempi e procedure di valutazione nella scuola secondaria superiore di secondo grado

Visto il Dlgs 62/2017 articolo 1 comma 2 che recita “*La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*”

Considerato che riguardo all'assegnazione ed all'incidenza del voto in comportamento sulla valutazione complessiva degli studenti e sull'assegnazione del credito scolastico si fa riferimento alla legge 169/2008, all'art. 4 c. 2 del DPR 122/2009 ed al D.M. 5/2009

Tenuto conto che per la formazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto si fa riferimento all'art. 78 e 79 del R.D. 653/25, sostituito dall'articolo 2 del R.D. 2049/29

Visto il Dlgs 62/2017 articolo 12 e seguenti relativo allo svolgimento ed alla valutazione dell'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Vista l'O.M. 65 del 14 marzo 2022

Visto il Dlgs 61/2017 e s.m.i. con il quale viene riformata l'istruzione professionale

Visti i D.M. 80 e 92/2007

Visti la C.M. 4 marzo 2011 n° 20 e il DPR 122/2009 art. 14 comma 7 sulla validità dell'anno scolastico, integrati dall'O.M. 53 del 3 marzo 2021 articolo 3 comma 1 lettera a) e declinati dalla delibera del Collegio docenti del 29 aprile 2021

Visto il comma 3ter del D.L.n°18 del 17 marzo 2020 convertito nella legge 27/2020 così come sostituito dal comma 5 punto 2 dell'articolo 9 del D.L. n°24 del 24 marzo 2022 che recita: La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

DELIBERA

i seguenti criteri di valutazione:

ogni decisione su ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio va presa in base ad un giudizio sintetico sul rendimento complessivo e sul processo di apprendimento dello studente (elaborato collegialmente da tutti i docenti del Consiglio di classe, ognuno dei quali presenta una proposta di voto motivata nella propria materia) in base agli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF 2019-22 dell'IIS Beretta e nella programmazione annuale del Consiglio di classe, declinando

in termini di conoscenze, abilità e competenze quanto previsto dalle Linee guida e Indicazioni nazionali dei diversi ordinamenti e del PECUP di cui al D.lgs. 226/2005, considerando anche altri fattori (che dovranno essere ponderati con gli esiti di apprendimento) quali:

- *Regolarità della frequenza, rispetto delle consegne e degli impegni, sia in classe che domestici, con riferimento anche agli eventuali periodi in didattica digitale integrata, sia a livello di classe che individuale*
- *Partecipazione attiva alla vita della scuola e della classe ~~anche in didattica digitale integrata~~*
- *Grado di autonomia raggiunto dallo studente nella organizzazione del lavoro scolastico*
- *Impegno profuso durante l'anno scolastico, anche per recuperare le eventuali carenze di apprendimento, e i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza*
- *Ogni altro elemento, anche non scolastico che influisca o abbia influito sul processo di apprendimento, con particolare riferimento alle conseguenze sociali e psicologiche della emergenza epidemiologica*

Le proposte di voto dei singoli docenti si fonderanno sulla valutazione dell'intero processo di apprendimento e del rendimento scolastico complessivo dell'annualità, con riferimento alle valutazioni espresse nello scrutinio del primo periodo di valutazione, agli esiti delle verifiche intermedie e a quelli relativi ad attività di recupero e comunque di ogni altra attività didattica oggetto di verifica e valutazione, anche a distanza.

Per la determinazione della validità dell'a.s. e per l'eventuale attribuzione di deroghe da parte dei Consigli di classe, si fa riferimento a quanto disposto dalla C.M. 20/2011, dalla O.M. n°53 art. 3 comma 1 lettera a), alla delibera del Collegio docenti del 24 maggio 2022 e all'analisi preventiva della valutabilità degli apprendimenti comunque maturati, sia a livello complessivo che nelle singole discipline.

Il Consiglio di Classe collegialmente, sulla base del quadro delineato dai voti proposti e dai giudizi dei singoli docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi di apprendimento in ogni disciplina, risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire l'ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009.

Successivamente il Consiglio di Classe individua gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline e, per ciascuno di essi, determina, prima dell'approvazione dei voti, il giudizio di gravità o non gravità dell'insieme delle insufficienze, sulla base della significatività delle carenze nella preparazione complessiva e della possibilità di un recupero prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il giudizio di gravità dell'insieme delle insufficienze accertate è stabilito dal consiglio di classe in base ai seguenti criteri:

1. *Giudizio di insufficienza esteso alla totalità o quasi delle discipline; la gravità dell'insufficienza nella preparazione complessiva deriva dal quadro globale e non appare colmabile prima dell'inizio dell'a.s. successivo con attività di recupero mirate e con uno studio individuale da svolgersi in base alle indicazioni ed alla guida dei docenti*
2. *Uno o più giudizi di grave insufficienza in una o più discipline che conseguono ad una assenza di impegno non occasionale e continuata da parte dello studente. La lacuna nella preparazione non è quindi colmabile prima dell'inizio dell'a.s. successivo*
3. *Plurimi giudizi di insufficienza e/o grave insufficienza nelle singole discipline che portino ad una valutazione collegiale strutturale di grave insufficienza nel rendimento scolastico complessivo dello studente, non colmabile prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo*

Una votazione insufficiente (inferiore ai 6/10) nel comportamento, secondo quanto previsto dal DPR 122/2009 e dal D.M 5/2009, comporta la non ammissione all'anno successivo.

Le situazioni per cui si deciderà di sospendere il giudizio finale e di rinviarlo ad una seduta integrativa del Consiglio di classe da svolgersi prima dell'inizio dell'a.s. successivo, dopo un ulteriore eventuale percorso formativo e lo svolgimento di prove di verifica (scritte e/o orali) sono le seguenti:

1. In presenza di giudizi di insufficienza in un numero limitato di discipline (tenuto presente anche il numero delle stesse all'interno del piano di studi), nel caso questi abbiano carattere occasionale oppure non siano il frutto di carenze gravi e strutturali, il consiglio di classe procederà alla verifica della possibilità per lo studente di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate prima dell'inizio dell'a.s. successivo sia grazie alla capacità di studio domestico autonomo (in base alle indicazioni mirate e alla guida dei docenti) che attraverso la fruizione di eventuali specifiche attività di recupero durante il periodo estivo
2. Le carenze formative non possono essere, di norma, in più di tre discipline, ad eccezione di situazioni dovute a gravi problemi personali documentati e a svantaggi accertati anche maturati durante gli eventuali periodi di didattica a distanza, sia a livello individuale che di classe. Queste situazioni straordinarie devono legarsi alla valutazione della possibilità dello studente di dimostrare il possesso delle conoscenze e competenze minime entro il termine dell'anno scolastico e parzialmente nella fase iniziale del prossimo, sia grazie alla capacità di studio domestico autonomo (in base alle indicazioni mirate e alla guida dei docenti) che attraverso la fruizione di eventuali specifiche attività di recupero durante il periodo estivo

I Consigli di classe valuteranno l'opportunità di estendere i tempi di conseguimento degli obiettivi di apprendimento all'anno scolastico successivo, soprattutto in considerazione delle difficoltà, anche personali e/o familiari, sorte durante gli anni pandemici per studenti che manifestino comunque impegno e che abbiano le potenzialità per recuperare.

Gli studenti delle classi prime dell'ordinamento professionale, in base a quanto previsto dal Dlgs 61/2017, sono di norma ammessi al secondo anno con riferimento al percorso previsto dal piano formativo personalizzato e dei suoi eventuali adattamenti. Eventuali non ammissioni al secondo anno dovranno essere motivate adeguatamente con riferimento all'impossibilità di attuare nei tempi previsti i contenuti del piano formativo personalizzato, che dovrà essere di conseguenze adattato.

Per l'ammissione all'Esame di Stato degli studenti e delle studentesse delle classi quinte, si procederà in base a quanto previsto dal Dlgs 62/2017 articolo 13 ed al regime derogatorio introdotto dall'articolo 3 dell'O.M. 65 del 14 marzo 2022. L'ammissione eventuale con l'insufficienza in una disciplina dovrà essere adeguatamente motivata.